

COMUNE DI SERGNANO

Provincia di Cremona

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n° 4 del 29.03.2025

PARERE AL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025-2027 ASSEVERAZIONE DEL RISPETTO PLURIENNALE DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Il sottoscritto, Dott. Andrea Sormani nominato, con Deliberazione di Consiglio Comunale n°48 del 19.12.2024, per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2027, Revisore unico dei Conti del Comune di Sergnano, esaminati gli atti relativi alla presente proposta di Deliberazione della Giunta Comunale di cui all'oggetto.

VISTA

La proposta della Giunta di PIANO TRIENNALE del fabbisogno di Personale 2025-2027 - Piano occupazionale 2025 da inserire nel PIAO 2025-2027;

VISTI:

- il paragrafo 8.2 "Sezione operativa", Parte 2, del principio contabile applicato di cui all'allegato 4.1) al D. Lgs 23.06.2011, n° 118, come aggiornato e modificato dal DM 25.07.2023, recante "La parte 2 della Sezione Operativa comprende la programmazione ... e delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente. ... La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del D.L. 09.06.2021, n°80, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2021, n°113";
- l'art. 6 "Piano integrato di attività e organizzazione" del D.L. 09.06.2021, n. 80, convertito con modificazione nella legge 06.08.2021, n. 113;

- il Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica del 30.06.2022, n°132, pubblicato nella G.U. n°209 del 07.09.2022, relativo al regolamento che definisce i contenuti e lo schema tipo del Piano integrato di attività e organizzazione, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti;
- l'art. 7 del Decreto 30.06.2022, n°132 che prevede al comma 1 "Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del D.L. 09.06.2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2021, n°113, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione;
- l'art. 8, comma 2 del Decreto 30.06.2022, n°132 che prevede "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci";
- il D.P.R. 24.06.2022, n°81 relativo al Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.

RICHIAMATI:

- l'art. 39 della L.27.12.1997, n°449 che dispone al comma 1 "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale ...";
- l'art. 19, comma 8 della L.28.12.2001, n°448, che prevede "... gli organi di revisione contabile degli enti locali ... accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27.12.1997, n° 449, e s.m.i., e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";
- l'art. 91, D.Lgs 18.08.2000, n° 267 che prevede "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12.03.1999, n. 68 finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 6 del D.Lgs 30.03.2001, n° 165 che prevede al comma 2 "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale

dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”;

- l’art. 1, comma 102 della L. 30.12.2004, n°311 che prevede “Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”;
- l’art. 1, comma 557 della L. 27.12.2006, n°296, che prevede “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;
- l’art. 1, comma 557 ter della L. 27.12.2006 n°296 che prevede, in caso di mancato rispetto del comma 557, l’applicazione del divieto di cui all’art. 76, comma 4 del D.L. 25.06.2008, convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008, n°133, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;
- l’art. 1, comma 557 quater della legge 27.12.2006, n°296 che stabilisce, a decorrere dall’anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all’anno precedente;

PRESO ATTO CHE:

- il D.L. n°113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell’art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296 “riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;
- l’articolo 33 del D. Lgs 30.03.2001, n° 165, come modificato con la Legge 12.11.2011, n°183 ha introdotto l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in

relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Rammentato che:

- l'art. 3, comma 5 del D.L. 24.04.2014, n° 90 convertito nella L. 11.08.2014, n° 114, come modificato dall'art. 14 bis del Decreto L. 28.01.2019, n° 4 convertito nella L. 28.03.2019, n° 26, prevedeva "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)"
- il comma 5-sexies del suddetto D.L. 24.04.2014, n° 90 convertito nella L. 11.08.2014, n° 114, come modificato dall'art.14 bis del D.L. 28.01.2019, n° 4 convertito nella L. 28.03.2019, n°26 disponeva "per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over";

VISTI:

- l'art.33, comma 2 del D. L. 30.03.2019, n°34 convertito nella L. 28.06.2019, n°58, il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti

relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il DPCM del 17.03.2020 (pubblicato in G.U. n°108 del 27.04.2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. 30.04.2019, n. 34 convertito nella Legge 28.06.2019, n. 58 che prevede in particolare all’art. 4, comma 2 “A decorrere dal 20.04.2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n°226 del 11.09.2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 30.04.2019, n°34 convertito nella Legge 28.06.2019, n°58 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

Preso atto che dal 01.01.2025 non è più applicabile l’art. 5, comma 1 recante “In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all’art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell’art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e del valore soglia di cui all’art. 4, comma 1”;

Preso atto che il D.L. 14.08.2020, n°104, convertito con modificazioni dalla Legge 13.10.2020, n°126, all’art. 57, comma 3-septies, stabilisce che “A decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del D. L. 30.04.2019, n°34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n°58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;

Richiamate in particolare:

- la deliberazione n°65 del 22.04.2021 della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, che ribadisce la neutralità della spesa e dell'entrata delle assunzioni etero-finanziate;
- la deliberazione n°85 del 19.05.2021 della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nella quale viene precisato “... che anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità del Comune segnati dall'applicazione delle nuove regole; mentre l'asserita neutralità sul bilancio dei relativi oneri rappresenta elemento che non può acquisire autonoma rilevanza rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa sottesa a quelle regole”.

Considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano triennale dei fabbisogni di personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modificazioni ed integrazioni in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

Rilevato che i Dirigenti/Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che **non risultano sussistere** nei relativi settori situazioni di eccedenze o personale in esubero;

Preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557-quater della Legge 27.12.2006, n° 296, per il triennio 2025-2027;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del Decreto Legge 31.10.2010, n°78 convertito con modificazione nella L. 30.07.2010, n°122, per il triennio 2025-2027;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

PRESO ATTO

- del prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti relative al triennio 2021-2023, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio 2023:

	anno 2021	anno 2022	anno 2023	MEDIA
--	-----------	-----------	-----------	-------

Entrate correnti	2.630.908,48	2.679.905,00	2.710.946,02	2.673.919,83
Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel Bilancio di Previsione anno 2023				44.477,46
Media delle entrate nel triennio 2021/2023 al netto del FCDE anno 2023				2.629.442,37
Spesa complessiva per il personale al netto dell'IRAP Rendiconto anno 2023				468.134,67

- del rapporto tra spesa del personale anno 2023 e media entrate dell'ultimo triennio, al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è il seguente:

spesa personale anno 2023	468.134,67	17,80
media entrate 2021/2023 al netto FCDE	2.629.442,37	

- Che, con riferimento alla classe demografica dell'Ente, la percentuale soglia fissata dalla Tabella 1 del DM 17 marzo 2020 è del 27,20% mentre, con riferimento alla Tabella 3 del medesimo decreto, la percentuale prevista è del 31,20%;
- Che l'Ente evidenzia un rapporto percentuale, di cui sopra, pari al 17,80%;
- Che, con riferimento alla classe demografica dell'ENTE, nonostante le soglie delle tabelle 1 e 3 di cui sopra, è inferiore il limite previsto dalla Tabella 2 con riferimento all'incremento massimo consentito del 27,20% rispetto alla spesa del personale sostenuta nel 2018;
- Che l'Ente non dispone di resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, i quali consentirebbero di superare i limiti previsti dalla Tabella 2, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del DM 17 marzo 2020.

VERIFICATO

- Che ai sensi della Tabella 1 del DM 17 marzo 2020, la capacità dell'importo insuperabile della spesa di personale ammonta ad Euro 715.208,33 (2.629.442,37*27,20%);
- Che le nuove assunzioni risultino pienamente compatibili con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio di sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive;
- Che la spesa di personale per l'anno 2025 calcolata ai sensi del D.M 17 marzo 2020 ammonta ad Euro 569.648,90;
- Che la spesa di personale per l'anno 2025, calcolate ai sensi dell'Art.1, comma 557, della L.296/2006 ammontano ad Euro 476.644,37.
- Che i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di € 12.421,16;

ASSEVERA

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di Bilancio

ACCERTA

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2025-2027 consente di rispettare:

- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 quater della Legge 27.12.2006, n°296;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 31.05.2010, n°78 convertito nella L. 30.07.2010 e s.m.i.;
- il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 30.04.2019, n°34 convertito nella Legge 28.06.2019, n. 58 e del DM 17.03.2020 in quanto l'Ente, presentando un valore soglia inferiore al valore della fascia demografica di riferimento di cui alla tabella 1 del DM 17.03.2020, risulta virtuoso;

TUTTO CIO' PREMESSO

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dalla responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario Comunale sottoscritti il 31 gennaio 2025, il Revisore Unico

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2025-2027, inserita nella sottosezione 3.3 del redigendo Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027 (PIAO).